

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Proposte emendative dichiarate inammissibili nel corso della seduta)	8
Missioni vavevoli nella seduta del 12 febbraio 2003	3	(Sezione 3 – Parere della I Commissione) .	8
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Parere della V Commissione) .	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 5 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	9
Autorità garante della concorrenza e del mercato (Trasmissione di un documento) .	5	Proposta di legge n. 1773 ed abbinate proposte di legge nn. 1891-2009-2167-2461 .	25
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	25
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	25
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative)	25
Disegno di legge S. 1306 (Approvato dal Senato) (3387) ed abbinate proposte di legge nn. 23-245-353-354-661-735-749-771-779-967-1014-1042-1043-1044-1191-1481-1734-1749-1988-1989-1990-2277-3174-3384	7	(Sezione 4 – Articolo 2)	28
(Sezione 1 – Questione sospensiva)	7	(Sezione 5 – Ordine del giorno)	28
		Interrogazioni a risposta immediata	29
		(Sezione 1 – Misure per contrastare la violenza negli stadi)	29

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Finanziamenti alle scuole non statali)	29	Interrogazioni	34
(Sezione 3 – Iniziative del Governo in materia di ricerca scientifica)	29	(Sezione 1 – Messa in liquidazione della società del cinodromo di Roma)	34
(Sezione 4 – Realizzazione della tratta autostradale « Nuova Romea »)	30	(Sezione 2 – Problemi occupazionali della società Planetnetwork)	35
(Sezione 5 – Attuazione della direttiva europea sulla lotta alla discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)	31	(Sezione 3 – Chiusura dello stabilimento della Marzotto di Manerbio)	35
(Sezione 6 – Ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione di prestazioni rese da imprese fornitrici di servizi)	32	(Sezione 4 – Dati sullo sfruttamento del lavoro minorile in Italia)	35
(Sezione 7 – Etichettatura sull'origine della materia prima impiegata nei prodotti agricoli)	32	(Sezione 5 – Problemi occupazionali presso lo zuccherificio Sadam di Jesi - Ancona)	36
(Sezione 8 – Iniziative del Governo per far fronte ai problemi connessi all'attraversamento dei valichi alpini)	33	(Sezione 6 – Chiusura dell'impianto Marzotto di Mortara - Pavia)	36
		(Sezione 7 – Applicazione dell'accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera)	37

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 12 febbraio 2003.**

Alemanno, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonito, Bono, Bonaiuti, Brancher, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cristaldi, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Antonio Leone, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonito, Bono, Bonaiuti, Brancher, Cè, Cicu, Contento, Cristaldi, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Antonio Leone, Lucchese, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ruggieri,

Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ASCIERTO ed altri: « Armonizzazione tra le carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia » (3668);

PAOLETTI TANGHERONI e LICASTRO SCARDINO: « Istituzione presso i comuni di fondazioni per il sostegno di attività di utilità sociale » (3669);

MANTINI: « Norme per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori » (3670);

VOLONTÈ e DEGENNARO: « Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario » (3671).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: « Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (3572) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

III Commissione (Affari esteri):

S. 1834. — « Aumento del contributo annuo al Segretariato esecutivo del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa Centro-europea (In.C.E.) » (*approvato dalla Camera e modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2601-B) *Parere della V Commissione;*

S. 1688. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Maputo il 14 dicembre 1988 » (*approvato dal Senato*) (3624) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XI.*

VII Commissione (Cultura):

ZANETTIN: « Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci e di altri sport della neve » (3633) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

MINOLI ROTA: « Disposizioni per la registrazione di nomi a dominio nella rete INTERNET » (3423) *Parere delle Commissioni I, II, X e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

COSSA e NICOLOSI: « Equiparazione del regime giuridico relativo alla categoria

degli inoccupati e alla categoria dei disoccupati » (3334) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 31 gennaio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002. (doc. LXXXVII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 4 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione PECORARO SCANIO n. 4/04156, pubblicata nell'Allegato B al resoconto della seduta del 9 dicembre 2002, concernente iniziative per la tutela dei produttori di conserve nazionali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per le pari opportunità.

Il ministro per le pari opportunità, con lettera del 6 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea POLLASTRINI ed altri n. -9/3200-bis/127, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre

2002, concernente un incremento della disponibilità della Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le comunicazioni relative a due decreti del ministro degli affari esteri del 28 gennaio 2003 concernenti utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alla III Commissione (Affari esteri).

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative a due decreti del 28 gennaio 2003 ed un decreto del 31 gennaio 2003 del ministro degli affari esteri, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di

spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmesse tutte alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sotto indicate Commissioni permanenti:

nn. 6606 e 6286 — *alla I Commissione (Affari costituzionali).*

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 28 novembre 2003 del Ministero dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali);*

un decreto in data 30 dicembre 2002 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione (Finanze);*

un decreto in data 30 novembre 2002 del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca — *alla VII Commissione (Cultura).*

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 4 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alle tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 6 febbraio 2003, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 3 febbraio 2003, riguardante la questione irachena.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (178).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato, d'intesa

con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 marzo 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (179).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 marzo 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE S. 1306 — DELEGA AL GOVERNO PER LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE E DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (3387) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: STEFANI; SOSPIRI; ALBERTA DE SIMONE; ALBERTA DE SIMONE; MARTINAT ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; BIANCHI CLERICI, SERENA; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; ANGELA NAPOLI; MALGIERI; ANGELA NAPOLI; LANDOLFI; ALBONI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; PARODI ED ALTRI; SERENA; SASSO ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI (23-245-353-354-661-735-749-771-779-967-1014-1042-1043-1044-1191-1481-1734-1749-1988-1989-1990-2277-3174-3384)

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 1)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che,

in materia di istruzione, l'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il servizio scolastico, i principi fondamentali in materia di istruzione, con esclusione dell'istruzione e formazione professionale, prevedendo invece competenza regionale di tipo concorrente per le determinazioni concernenti la programmazione e l'organizzazione del servizio dell'istruzione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e residuale generale per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale;

il disegno di legge in esame conferisce una delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle presta-

zioni in materia di istruzione e formazione professionale in attuazione del nuovo titolo V della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

contemporaneamente all'esame del disegno di legge in esame è in discussione alla Camera il disegno di legge del Governo AC 3461 noto come disegno di legge Bossi sulla « *devolution* » che, modificando l'articolo 117 della Costituzione, attribuisce alle regioni la competenza legislativa esclusiva in materia di scuola, sanità e polizia locale;

in particolare, secondo il disegno di legge AC 3461, le regioni attiverrebbero la competenza esclusiva in materia di organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e formazione, programmi scolastici e formativi di interesse della regione, materie che il disegno di legge in esame, in attuazione della Costituzione vigente, affida invece in parte all'autonomia scolastica e in parte allo Stato;

essendo evidente il palese contrasto fra i provvedimenti contemporaneamente all'esame della Camera, risulta prioritaria la definizione delle nuove norme costitu-

zionali di riferimento, in grado di assicurare al disegno di legge in esame un quadro costituzionale certo cui lo stesso dovrebbe dare attuazione,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge in esame fino all'approvazione del disegno di legge AC. 3461.

n. 1. Bressa, Leoni, Boato.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 2)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Al comma 1, sostituire le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.

1. 25. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.

1. 29. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole da: ai decreti legislativi fino alla fine della lettera con le seguenti: ad uno o più disegni di legge che il Governo sottoporrà al Parlamento.

2. 84. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole da: ai decreti legislativi fino alla fine della lettera con le seguenti: ad uno o più disegni di legge.

2. 192. Colasio, Bimbi, Gambale, Carra, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i decreti con le seguenti: disegni di legge.

5. 11. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Rizzo 5.9,

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 7.1 Bulgarelli ed altri e 7.49 Grignaffini ed altri a condizione che siano riformulati nel senso di modificare il comma 6 specificando che all'attuazione della legge si possa provvedere mediante regolamenti esclusivamente per le parti di quest'ultima riferibili alle materie « norme generali sull'istruzione » e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere m) ed n) riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 4)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

all'articolo 7, comma 5, il primo periodo sia sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. »;

all'articolo 7, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7-bis. I decreti legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7-ter. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario »;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.67 Grignaffini, 2.1 Bulgarelli, 2.25, 2.108 e 2.109 Rizzo, 2.111. e 2.113 Titti De Simone, 2.171 Grignaffini, 2.172 Capitelli, 2.211 Villetti, 3.4 Rizzo, 3.26 Colasio, 4.12 Rizzo, 4.32 Villetti, 5.3, 5.4 e 5.5 Maran, 5.9, 5.52 e 5.55 Rizzo, 5.62 Grignaffini, 7.1 Bulgarelli, 7.5 Rizzo, 7.20 Titti De Simone, 7.27 Detomas, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.35, 7.36 Rizzo, 7.37 Titti De Simone, 7.38, 7.39, 7.42 e 7.43 Rizzo, 7.49 Grignaffini, 7.50 Capitelli, 7.56 e 7.57 Martella, 7.62 Colasio, 7.63 Grignaffini e sugli articoli aggiuntivi 1.02 Capitelli, 1.03, 1.04 e 1.05 Sasso, 2.01 Bulgarelli, 2.02 e 3.01 Rizzo, 5.01 Sasso, 5.02 Rusconi, 5.03 Sasso, 6.03, 6.04, 6.05 e 6.06 Rizzo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3387 ed abb. — Sezione 5)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3387 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale).

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel

rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale).

Sopprimerlo.

- * **1. 12.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Sopprimerlo.

- * **1. 13.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimerlo.

- * **1. 66.** Sasso, Capitelli, Grignaffini, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli, Villetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. *(Modifiche ed integrazioni alla legge 10 febbraio 2000, n. 30).* — 1. Alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria e si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il sistema educativo di istruzione e formazione professionale viene realizzato dalle regioni, ai sensi dell'articolo 117

della Costituzione, nel quadro delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 3-ter »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'obbligo scolastico, che inizia al terzo anno della scuola dell'infanzia e termina al secondo anno della scuola secondaria e comunque al quindicesimo anno di età, è adempiuto esclusivamente nel sistema educativo di istruzione. È garantita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, la continuità curricolare fra la scuola dell'infanzia e la scuola di base. »;

3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. I sistemi educativi, statale e regionale, di cui al comma 1, hanno pari dignità culturale, educativa e formativa e rilasciano diplomi che danno accesso all'università. Sono garantiti i passaggi da un sistema all'altro, mediante iniziative didattiche volte all'acquisizione di una'apposita preparazione finalizzata alla nuova scelta.

3-ter. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni rese dai sistemi educativi. Il decreto riguardante il sistema educativo di istruzione e formazione professionale è emanato previa intesa con la suddetta Conferenza unificata. »;

b) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La riforma della scuola di base entra in vigore dall'anno scolastico 2003-2004 sulla base delle delibere che la Camera dei deputati e il Senato hanno adottato con l'approvazione del programma quinquennale di attuazione presentato dal Governo.

1-bis. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, entra in vigore per i

curricoli della scuola di base il regolamento già approvato dal Consiglio dei ministri in data 10 maggio 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

1-ter. La riforma della scuola secondaria entra in vigore dall'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.

1-quater. Nell'anno scolastico 2003-2004, nella fase di predisposizione dei nuovi curricoli, nella scuola secondaria sono attuate forme di sperimentazione dei nuovi programmi, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. »;

2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: « parere », sono inserite le seguenti: « della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e »;

3) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

« 8. I titoli universitari e i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono disciplinati dal regolamento emanato in data 4 giugno 2001, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 2.

8-bis. I titoli universitari e i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola dell'infanzia e i titoli universitari e i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale regolamento determina in particolare, in coerenza con quanto disposto al comma 8: l'istituzione, per gli insegnanti di ognuno dei due ordini scolastici, di un apposito corso di specializzazione, articolato per la scuola secondaria in indirizzi corrispon-

denti ad ampi raggruppamenti di discipline; la collocazione di tali corsi di specializzazione, unitamente al corso disciplinato dal regolamento di cui al comma 8, in una apposita struttura didattica, di ateneo o interateneo, che sostituisce la già prevista scuola di specializzazione; il numero di crediti formativi universitari relativi a ognuno di tali corsi, anche differenziati in relazione agli indirizzi, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999; i criteri generali per l'attribuzione dei crediti stessi alle diverse tipologie di attività formative, fermo restando che gli eventuali crediti eccedenti il numero di 300 rappresentano integrazioni disciplinari curate dalle facoltà competenti e da esse riconosciute in percorsi di laurea specialistica; la validità del titolo ai fini di cui all'articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306: le norme transitorie per i laureati nel corso quadriennale di scienze della formazione primaria, indirizzo scuola materna.

8-ter. Con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti. Per garantire gli aspetti comuni nella formazione di tutti gli insegnanti, le attività relative a tale formazione si svolgeranno in parte negli istituti stessi e in parte nelle università, sulla base di convenzioni comprensive di intese relative al rilascio dei titoli.

8-quater. Nella fase transitoria, per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione al-

l'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatorio di musica o istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento dei diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401

del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito ».

1. **67.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaramonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Sopprimere il comma 1.

1. **14.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di favorire fino a: principi sanciti dalla Costituzione, il Governo con le seguenti: Il sistema nazionale della pubblica istruzione, fondato sui principi di democrazia, pluralismo e laicità, è realizzato in conformità alle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta a New York il 10 dicembre 1948, in particolare dall'articolo 26, dal Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Patto internazionale ai diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, in particolare dagli articoli 13, 14 e 15, e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare dall'articolo 18. Il Governo.

- * 1. **15.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di favorire fino a: principi sanciti dalla Costituzione, il Governo con le seguenti: Il sistema nazionale della pubblica istruzione, fondato sui principi di democrazia, pluralismo e laicità, è realizzato in

conformità alle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo fatta a New York il 10 dicembre 1948, in particolare dall'articolo 26, dal Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, in particolare dagli articoli 13, 14 e 15, e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, in particolare dall'articolo 18.

* **1. 68.** Capitelli, Sasso, Martella, Carli, Bimbi, Colasio, Rusconi, Volpini.

Al comma 1, sostituire le parole: e la valorizzazione con le seguenti: del livello d'istruzione dei cittadini, lo sviluppo qualitativo e l'innovazione della formazione professionale, nella prospettiva della realizzazione e della valorizzazione di tutte le potenzialità.

1. 61. Colasio, Bimbi, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, sostituire le parole: la valorizzazione della persona umana con le seguenti: la formazione dell'uomo e del cittadino.

1. 16. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, dopo le parole: della persona umana aggiungere le seguenti: e di costruire i valori di cittadinanza mondiale, europea e nazionale.

* **1. 1.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: della persona umana aggiungere le seguenti: e di costruire i valori di cittadinanza mondiale, europea e nazionale.

* **1. 70.** Sasso.

Al comma 1, dopo le parole: della persona umana aggiungere le seguenti: e la formazione del cittadino.

1. 17. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle differenze fino a: secondo i principi con le seguenti: nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e dei relativi ordinamenti, e secondo i principi di libertà, laicità e pari opportunità.

* **1. 60.** Villetti, Intini, Buemi.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle differenze fino a: secondo i principi con le seguenti: nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e dei relativi ordinamenti, e secondo i principi di libertà, laicità e pari opportunità.

* **1. 69.** Capitelli, Sasso, Bellillo.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle scelte educative della famiglia.

** **1. 18.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle scelte educative della famiglia.

** **1. 19.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole a: della cooperazione *fino a:* dalla Costituzione *con le seguenti:* dei principi sanciti dalla Costituzione, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo del rafforzamento della funzione della scuola in quanto comunità educativa, fondata sul rapporto docente-discente, sulla cooperazione con i genitori, sull'integrazione tra tutte le competenze educative e di governo che la compongono, sul coordinamento tra le autonomie scolastiche e le istituzioni presenti nel territorio, nel rispetto delle differenze culturali che vi afferiscono.

1. **62.** Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, sostituire le parole: in coerenza con il principio di autonomia *con le seguenti:* nel pieno rispetto dell'autonomia.

1. **20.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: il principio di autonomia *con le seguenti:* le leggi e gli ordinamenti che regolano l'autonomia.

1. **71.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaramonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 1, dopo le parole: sanciti dalla Costituzione *aggiungere le seguenti:* e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

1. **2.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Sasso.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato *fino alla fine del comma con le seguenti:* il Governo presenta, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,

uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali dell'istruzione.

1. **24.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato *fino alla fine del comma con le seguenti:* il Governo presenta, sulla base dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali dell'istruzione.

1. **23.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato *fino a:* livelli essenziali *con le seguenti:* il Governo presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più disegni di legge per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli.

1. **22.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sostituire le parole: decreti legislativi *con le seguenti:* disegni di legge.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: decreti legislativi *con le seguenti:* disegni di legge.

1. **25.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e dei livelli essenziali *fino alla fine del comma.*

1. **26.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

- * **1. 27.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 2.

- * **1. 28.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spina, Valpiana.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: decreti legislativi con le seguenti: disegni di legge.

- 1. 29.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: previo parere aggiungere le seguenti: obbligatorio.

- 1. 30.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

- 1. 31.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spina, Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma.

- * **1. 32.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spina, Valpiana.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: decorso tale termine fino alla fine del comma.

- * **1. 33.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 3.

- ** **1. 34.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 3.

- ** **1. 35.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spina, Valpiana.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: di interventi finanziari, inserire le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, .

- 1. 36.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, alinea, dopo la parola: sottoporre aggiungere le seguenti: , entro i successivi novanta giorni, .

- 1. 72.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: del Consiglio dei ministri con le seguenti: delle Camere.

- 1. 73.** Bellillo, Grignaffini, Bulgarelli, Colasio, Villetti, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: , previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

- 1. 37.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spina, Valpiana.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: con la loro aggiungere la seguente: completa.

- 1. 38.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: lo sviluppo con le seguenti: il pieno sviluppo.

- 1. 39.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

- 1. 40.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, aggiungere le seguenti: con particolare attenzione per lo studio dei sistemi operativi e dei software cosiddetti open source, ovvero di quelli nei quali il codice sorgente è noto e modificabile, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e per trasmettere l'etica della condivisione collettiva e pubblica delle invenzioni intellettuali.

- 1. 3.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

- 1. 41.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'istitu-

zione di opportuni meccanismi volti ad incentivare attività di ricerca e di studio del personale medesimo.

- 1. 4.** Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) della fruizione da parte del personale docente di periodi sabbatici per motivi di studio e ricerca.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 8. — (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 42.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

- 1. 43.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere la lettera g).

- 1. 44.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere la lettera h).

- 1. 45.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

- 1. 46.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera i), premettere le parole: dell'individuazione dei disturbi di apprendimento nei primi due anni della scuola primaria e.

- 1. 63.** Colasio, Carra, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia, Santagata.

Al comma 3), lettera i), sostituire le parole da: di orientamento *fino alla fine della lettera con le seguenti:* contro la dispersione scolastica al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio nel rispetto del dettato costituzionale.

- 1. 47.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica *aggiungere le seguenti:* , per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 8. — (Modifica delle aliquote IRAP stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziari). — 1. Al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis.* Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

c) all'articolo 45, il comma 2 è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 48.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: dispersione scolastica *aggiungere le seguenti:* , per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

- 1. 49.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera i), sopprimere le parole da: e per assicurare *fino alla fine del comma.*

- 1. 50.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione *con le seguenti:* il diritto di conseguire qualificati livelli formativi.

- 1. 51.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

i-bis) degli interventi per la realizzazione dell'integrazione scolastica delle persone in situazioni di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

i-ter) degli interventi per la realizzazione della scolarizzazione dei minori stranieri e degli immigrati per la promozione dell'educazione interculturale.

1. 74. Grignaffini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte, Tocci, Martella, Lolli, Carli.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) degli interventi per la realizzazione dell'integrazione scolastica delle persone in situazioni di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

1. 64. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) degli interventi per la realizzazione della scolarizzazione dei minori stranieri e degli immigrati per la promozione dell'educazione interculturale.

1. 65. Carra, Colasio, Rusconi, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 3), sostituire la lettera l) con la seguente:

l) dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, anche mediante lo sviluppo della formazione degli adulti e dei lavoratori.

1. 52. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: di adeguamento delle strutture di edilizia con le seguenti: a sostegno di iniziative per l'edilizia.

1. 53. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: di adeguamento delle strutture di edilizia con le seguenti: per la realizzazione di piani di intervento nell'edilizia.

1. 54. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: con la predisposizione di strumenti amministrativi atti a rendere tempestivo l'utilizzo delle risorse.

1. 5. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) dell'estensione della scuola statale dell'infanzia su tutto il territorio nazionale.

1. 6. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) dell'estensione e del potenziamento degli insegnamenti di lingue comunitarie, a partire dall'inglese, in tutti gli ordini e gradi di istruzione.

1. 7. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) dell'insegnamento obbligatorio della musica e della cultura musicale clas-

sica, moderna e contemporanea in tutti gli ordini e gradi di istruzione.

1. 8. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) del potenziamento dell'apertura degli edifici scolastici per tutta la giornata, con particolare riferimento all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

1. 9. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) del sostegno alla progettualità di associazionismo e terzo settore, con particolare riferimento alle associazioni di genitori, nel senso della valorizzazione degli spazi scolastici e dell'arricchimento dell'offerta formativa.

1. 10. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) del potenziamento del diritto allo studio e alla cultura in senso lato, prevedendo sostegni, sgravi, « carte studenti » per tutte le spese che possono consentire il raggiungimento di un credito scolastico, e per la fruizione e produzione artistica e musicale degli studenti e delle studentesse.

1. 11. Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma, 3 dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

n) degli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* e degli alunni stranieri.

1. 55. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 56.** Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Sopprimere il comma 4.

* **1. 57.** Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'effettiva attuazione della presente legge e delle successive norme attuative è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un'apposita relazione presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1. 58. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: Norme generali sull'istruzione.

1. 59. Titti De Simone, Deiana, Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Valpiana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Finalità del sistema nazionale della pubblica istruzione*). — 1. La scuola è una comunità educante e formativa finalizzata alla formazione del cittadino, al pieno sviluppo della persona umana e della sua dignità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere.

2. La scuola è finalizzata altresì a porre tutti gli individui in grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza, quali partecipare e contribuire in modo consapevole ed effettivo alla vita, allo sviluppo, alla trasformazione della società, svolgere

un lavoro corrispondente alle proprie capacità. A tali fini, ponendosi come luogo insostituibile di socialità, essa realizza attività per lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile, informata ai principi della libertà, dell'uguaglianza, della pace, del rispetto dei diritti umani e della tolleranza e ai valori democratici e antifascisti della Costituzione.

3. La scuola rispetta i ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra tutte le componenti della comunità educante.

4. La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa principalmente sulla qualità delle relazioni tra insegnante e studente e riconosce la libertà di insegnamento e il diritto di apprendimento.

1. 01. Rizzo, Bellillo, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione*). — 1. La Repubblica assicura la generalizzazione e la qualificazione dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia. A tal fine, garantisce a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre e i sei anni il diritto di frequentare la scuola dell'infanzia, che ha durata triennale.

2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola di base.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 200 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2003 e in 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a de-

correre dal 2004, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 02. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Chiaramonte, Villetti, Bellillo, Bulgarelli, Colasio, Bimbi, Carra, Volpini, Rusconi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Qualificazione dell'offerta formativa*). — 1. Al fine di qualificare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione, la dotazione del Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, con le seguenti finalizzazioni:

a) l'offerta formativa della scuola dell'infanzia e obbligo all'istruzione, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

b) l'istruzione e la formazione continue, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

c) la formazione continua dei docenti, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 200 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 03. Colasio, Bulgarelli, Grignaffini, Villetti Bellillo, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Istruzione e formazione continue*). — 1. L'accesso all'istruzione e alla formazione sono garantiti a tutti lungo tutto l'arco della vita, quali diritti all'ap-

prendimento e all'acquisizione di competenze specifiche per la realizzazione della piena cittadinanza.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2003 e di 500 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 500 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante le risorse finanziarie risultanti dai risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 04. Villetti, Bulgarelli, Colasio, Bellillo, Grignaffini, Bimbi, Carra, Volpini, Capitelli, Sasso, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Formazione continua dei docenti). — 1. La Repubblica assicura ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado percorsi di formazione idonei a garantirne il costante aggiornamento.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dei docenti di ogni ordine e grado prevedono forme idonee a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di fruire di idonei periodi di aspettativa retribuita per motivi di studio e organizzando corsi di formazione e aggiornamento anche in collaborazione con le università.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2003 e di 250 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2003 e in 250 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2004, si provvede mediante le risorse finanziarie risultanti dai risparmi di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

7) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

8) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

9) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

10) articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

11) articolo 7 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1. 05. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Bellillo, Colasio, Bimbi, Carra, Villetti, Bulgarelli, Volpini, Rusconi.

PROPOSTA DI LEGGE TITTI DE SIMONE ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI AI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E DI LAUREA PER L'ANNO ACCADEMICO 2000-2001 (1773) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE GRILLO; CATANOSO ED ALTRI; BELLILLO; PERROTTA E GIOACCHINO ALFANO (1891-2009-2167-2461)

(A.C. 1773 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1773 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.01 Mario Pepe, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1773 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1773 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico 2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Sono regolarmente iscritti gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1 e i relativi crediti formativi.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

1. 1. Brusco, Titti De Simone, Ranieli, Lettieri.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali gli organi

di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai predetti corsi.

1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria vigente, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1.

1. 2. Bellillo, Maura Cossutta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono considerati regolarmente iscritti ai corsi di diploma universitario o di laurea per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003 gli studenti che, a seguito di ricorso avverso gli atti preclusivi delle iscrizioni, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, siano stati iscritti con riserva ai corrispondenti corsi di diploma universitario o di laurea, e conseguentemente sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami eventualmente sostenuti e i relativi crediti formativi maturati.

1. 3. Ranieli, Volontè, Giuseppe Drago, Dorina Bianchi, Mazzoni, Cozzi, D'Agrò, Tabacci, Ciro Alfano, Mereu, Giuseppe Gianni, Savo, Bellillo, Biondi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Agli studenti iscritti con riserva nell'anno accademico 2000-2001 ai corsi di diploma universitario o di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, le università consentono l'iscrizione al secondo anno, o ai successivi, per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-bis. Sono validi, ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria, gli esami sostenuti dagli studenti di cui al comma 1 e i relativi crediti formativi.

1. 4. Titti De Simone, Lettieri.

Al comma 1, sostituire le parole da: di laurea fino alla fine del comma con le seguenti: di diploma universitario o di laurea, e che abbiano sostenuto con successo almeno un esame di profitto, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001 consentono per l'anno accademico 2001-2002 l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 5. Mario Pepe.

Al comma 1, dopo le parole: atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi, *aggiungere le seguenti:* di diploma universitario.

1. 11. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: nell'anno accademico 2000-2001 *fino a:* nelle disposizioni con le seguenti: negli anni accademici 2000-2001 e 2001-2002, consentono l'iscrizione rispettivamente per gli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno degli stessi corsi di laurea.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: per l'anno accademico 2001-2002 con le seguenti: per gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003.

1. 8. Saia.

Al comma 1, sostituire le parole da: per l'anno accademico 2001-2002 *fino a:* legge 2 agosto 1999, n. 264 con le seguenti: per gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo o al terzo anno dei relativi corsi di laurea.

Conseguentemente, al comma 3:

a) sostituire le parole: per l'anno accademico 2001-2002 con le seguenti: per gli anni accademici 2001-2002 o 2002-2003;

b) dopo le parole: al secondo aggiungere le seguenti: o al terzo.

1. 7. Perrotta.

Al comma 1, sostituire le parole da: di altro corso *fino a:* legge 2 agosto 1999, n. 264 con le seguenti: del relativo corso.

1. 6. Catanoso, Fatuzzo, Meroi, La Starza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli studenti di cui al comma 1 che nelle graduatorie per l'anno accademico 2001-2002 risultino in posizione utile per l'ammissione ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultino iscritti nell'anno accademico 2000-2001 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 2000-2001, è autorizzata l'utilizzazione dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta, in favore degli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2002.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

al comma 3, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: ai commi 1 e 1-bis;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

1. 9. Martella, Sasso, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. A decorrere dall'anno accademico 2003-2004, l'accesso ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene su base nazionale, tramite lo svolgimento di prove di ammissione, che, per ogni tipologia di corso, si svolgono contemporaneamente su tutto il territorio nazionale e danno luogo alla formazione di un'unica graduatoria, da cui attingono gli atenei per la copertura dei posti disponibili. Le modalità e i contenuti delle prove di ammissione sono determinati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

1. 01. Mario Pepe.

(A.C. 1773 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1773 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1773 – Sezione 5)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza, a decorrere dall'anno accademico 2003-2004, relativamente all'accesso ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, per garantire una uniformità di valutazione su base nazionale dei singoli concorrenti, per superare le carenze nella predisposizione delle graduatorie di ateneo.

9/1773/1. (Nuova formulazione) Mario Pepe, Perrotta.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Misure per contrastare la violenza negli stadi)

ARACU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i ricorrenti e gravi episodi di violenza negli stadi, che continuano a verificarsi anche nell'attuale campionato di calcio, indicano chiaramente che il problema non è stato completamente risolto dalle norme recentemente introdotte per contrastare tale deprecabile fenomeno;

chi si reca negli stadi deve in ogni caso vedere garantita la propria sicurezza e non essere esposto alle intemperanze di teppisti irresponsabili;

lo Stato impiega già largamente le forze dell'ordine per garantire un livello accettabile di sicurezza nel corso delle manifestazioni sportive di massa, affrontando anche notevoli costi aggiuntivi —:

se non si ritenga assolutamente indispensabile ed urgente introdurre misure dirette a rendere più efficace la prevenzione e la repressione della violenza negli stadi, sia per garantire pienamente la sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni sportive, sia per poter, in prospettiva, ridurre i contingenti delle forze dell'ordine destinati a questi impieghi specifici, restituendoli a compiti di interesse pubblico più generale. (3-01924)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 2 – Finanziamenti alle scuole non statali)

VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

risultano ancora non effettuati i pagamenti di tutti i residui dei finanziamenti

alle scuole non statali relativi agli anni 2001 e 2002;

l'ammontare dei fondi per coprire i contributi per gli istituti paritari sarebbe pari a circa 105 milioni di euro;

secondo la Ragioneria generale dello Stato, a causa della tardiva registrazione dei provvedimenti fatta dalla Corte dei conti, il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe revocato i decreti, con i quali si sarebbe proceduto a sanare tali pendenze, in quanto le somme non potevano essere più impegnate nel bilancio del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca —:

quali iniziative intenda adottare al fine di evitare che vengano compromessi l'attività degli istituti paritari e i rapporti di lavoro del personale impiegato. (3-01918)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 3 – Iniziative del Governo in materia di ricerca scientifica)

TOCCI, GRIGNAFFINI, MARTELLA, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI, SASSO, INNOCENTI e NICOLA ROSSI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il 24 gennaio 2003 il Ministro interrogato ha presentato al Consiglio dei ministri, e successivamente alla stampa, i tre schemi di decreti legislativi di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche, già sottoposto a riordino ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999, dell'Istituto nazionale di astrofisica, istituito

con decreto legislativo n. 296 del 23 luglio 1999, e dell'Agenzia spaziale italiana, già sottoposta a riordino ai sensi del decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1999;

nelle medesime ore si consumava il commissariamento del Consiglio nazionale delle ricerche e la relativa esclusione del suo presidente Lucio Bianco;

l'iniziativa del Governo ha scatenato immediate reazioni da parte del « mondo della scienza e della ricerca », che protesta contro i contenuti dei decreti legislativi che introducono il principio di gestione politica dell'attività di ricerca. Il Governo non si limiterà a nominare gli organi degli enti (i presidenti e, in alcuni casi, i componenti dei consigli di amministrazione), ma estenderà il potere di nomina fino all'area dell'organizzazione dei laboratori, che è sempre stata regolata, invece, da concorsi pubblici sulla base di meriti scientifici;

la protesta del mondo della scienza, che ha visto schierati in prima linea i più prestigiosi nomi italiani in questo settore, nasce anche dal modo in cui l'esecutivo ha proceduto: il Ministro interrogato non ha informato, e tanto meno consultato, la comunità scientifica, limitandosi ad un incontro con le rappresentanze sindacali e i presidenti degli enti, ai quali, comunque, non sono stati mostrati gli schemi dei decreti, ma solo delle generiche « linee guida »;

il 10 febbraio 2003 è giunta notizia della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sollecitata dal presidente uscente del Consiglio nazionale delle ricerche, Lucio Bianco, che sospende fino al 20 febbraio 2003 l'esecutività del commissariamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

è stata avviata nelle scorse settimane presso le Commissioni riunite VII e X della Camera dei deputati un'indagine conoscitiva sugli enti di ricerca, che darà i suoi risultati entro il mese di aprile 2003;

il sistema della ricerca italiana vive una situazione di estrema difficoltà e di-

sagio causata da un lato dal blocco delle assunzioni, che costringe i giovani ricercatori ad emigrare per fare ricerca, e dai tagli apportati anche dall'ultima legge finanziaria, dall'altra dal clima di incertezza e di confusione che gli ultimi provvedimenti del Governo hanno causato;

la paralisi dell'Agenzia spaziale italiana ha determinato il blocco della ricerca scientifica nel settore dell'astrofisica e la cassa integrazione nell'apparato industriale —:

come il Ministro interrogato intenda procedere al fine di non avvilire il ruolo della comunità scientifica e della ricerca italiana e di non acutizzare la situazione già molto difficile della ricerca scientifica in Italia. (3-01919)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 4 — Realizzazione della tratta autostradale « Nuova Romea »)

GROTTO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha inserito tra le priorità nazionali della cosiddetta « legge obiettivo » la tratta autostradale conosciuta come « Nuova Romea »;

tale opera ha come obiettivo primario il potenziamento del sistema stradale lungo il corridoio adriatico, nell'unico tratto attualmente sprovvisto di aste autostradali;

sulla strada statale 309, conosciuta come « Romea », unica arteria di collegamento lungo il corridoio adriatico, utilizzata per la viabilità locale, turistica e commerciale, il traffico è cresciuto negli anni '80 del 40 per cento e negli anni '90 del 50 per cento, con un'incidenza del 35 per cento del traffico pesante, il doppio rispetto al dato nazionale;

a questo si aggiunge il triste primato che la « Romea » detiene in materia di incidenti mortali: 1,05 decessi al chilometro;

i rappresentanti degli enti locali hanno manifestato, in più occasioni, la necessità di arrivare alla realizzazione della nuova tratta autostradale, sia per decongestionare il traffico, che per determinare un'opportunità di sviluppo per l'intero territorio;

su questa opera esiste già un accordo di programma fra le regioni Veneto ed Emilia Romagna per la stesura del progetto preliminare e gli enti locali e le province interessate hanno già presentato quanto di loro competenza in materia di snodi e tracciati;

in più occasioni, sia esponenti del Governo che rappresentanti regionali veneti hanno fissato tempi di realizzazione sulla fase finale per attivare alla progettazione concreta della « Nuova Romea », che, puntualmente, sono stati smentiti dai fatti —:

visti i ritardi oggettivi rispetto alla fase esecutiva dell'opera in oggetto, se si ritenga la realizzazione della stessa ancora un obiettivo prioritario e quali siano, al di là delle continue esternazioni pubbliche, i tempi reali di esecuzione. (3-01920)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 5 - Attuazione della direttiva europea sulla lotta alla discriminazione in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)

TITTI DE SIMONE, ALFONSO GIANNI, GIORDANO, GRILLINI, TRUPIA, VALPIANA e ZANOTTI. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

i Paesi dell'Unione europea dovranno attuare, entro il 2 dicembre 2003, la direttiva 2000/78/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la

lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

tale direttiva vieta la discriminazione fondata su religione o convinzioni personali, *handicap*, età, orientamento sessuale, prevedendo disposizioni e misure antidiscriminatorie, strumenti giudiziali ed extragiudiziali;

la direttiva definisce la nozione di discriminazione, vietando sia la discriminazione diretta (trattamento meno favorevole in una situazione piuttosto che in un'altra analoga), che quella indiretta (situazione in cui una disposizione o un criterio apparentemente neutri possono mettere in svantaggio alcune persone per le ragioni indicate);

la direttiva si applica a tutte le persone nei settori pubblico e privato e attiene a: accesso al lavoro (compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione), promozione, accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale, occupazione e condizioni di lavoro, retribuzione, condizioni di licenziamento, affiliazione e attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in un'organizzazione professionale;

la direttiva prevede, tra le altre cose, che gli Stati membri adottino le misure per l'abrogazione delle disposizioni normative contrarie al principio della parità di trattamento e per la modificazione o la dichiarazione di nullità di tutte le disposizioni dei contratti collettivi, contratti di lavoro, regolamenti aziendali, regole relative al lavoro autonomo, alle organizzazioni dei datori e dei lavoratori contrarie al principio della parità di trattamento;

è previsto come termine per l'attuazione della direttiva la data del 2 dicembre 2003;

la legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), ha conferito la delega al Governo per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CEE (e della direttiva « gemella »

2000/43/CEE). La legge stabilisce che entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002) devono essere adottati i decreti legislativi di attuazione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente, e che gli schemi dei decreti siano trasmessi al Parlamento per il parere dei competenti organi parlamentari, che deve essere espresso entro quaranta giorni, al termine dei quali i decreti sono emanati;

la legge delega non contiene alcun criterio direttivo o principio particolare al quale il Governo si debba attenere per l'attuazione della direttiva 2000/78/CEE —:

se e quali iniziative stia assumendo al fine di formalizzare e di introdurre nel nostro ordinamento i principi contenuti e gli obiettivi indicati dalla direttiva e se non ritenga, così come previsto dalla direttiva, di dover avviare il confronto e il dialogo tra le parti sociali, al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, nonché l'introduzione di regole antidiscriminatorie negli ambiti di applicazione della direttiva. (3-01921)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 6 – Ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione di prestazioni rese da imprese fornitrici di servizi)

LETTIERI. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

le piccole e medie imprese fornitrici di servizi per la pubblica amministrazione in Italia sono decine di migliaia;

la pubblica amministrazione, dopo aver usufruito delle prestazioni delle imprese, paga con notevole ritardo, tanto da superare in molti casi i dodici mesi;

nel frattempo, le imprese, per i costi e i pagamenti dei dipendenti, delle tasse e dei fornitori, entrano in crisi di liquidità e

spesso sono costrette a rivolgersi al sistema bancario, rischiando il fallimento o il depotenziamento della struttura produttiva, licenziando dei lavoratori;

si stima che ogni anno, in Europa, le inadempienze per ritardo nei pagamenti causino perdite di crediti per 23,6 miliardi di euro, che vanno in fumo per fallimenti a catena;

nonostante l'Unione europea sia già intervenuta per limitare i danni con la direttiva n. 35 del 29 giugno 2000, recepita con la legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), la situazione non è migliorata. Secondo le ultime stime della Commissione europea, questo comportamento manderebbe sul lastrico migliaia di imprenditori e determinerebbe il licenziamento di almeno 450 mila lavoratori ogni anno;

nel contesto europeo l'Italia, però, rappresenta uno dei casi più difficili, in quanto enti locali ed aziende pubbliche pagano in media con un anno di ritardo, con punte negative di 700 giorni nel Lazio e di 527 giorni in Puglia —:

quali siano i motivi che determinano i lunghi ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici di servizi e quali ulteriori interventi, rispetto alla circolare 14 gennaio 2003, n. 1, il Governo intenda porre in atto per un'efficace soluzione del problema. (3-01922)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 7 – Etichettatura sull'origine della materia prima impiegata nei prodotti agricoli)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO

CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VE-DOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI di CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

secondo dati forniti dalla stampa, nell'ultimo anno l'Italia ha importato dalla Cina circa 82.000 tonnellate di concentrato di pomodoro, a fronte di una produzione nazionale di 396.000 tonnellate;

circa il 20 per cento delle conserve di pomodoro confezionate in Italia, se i dati sopra riportati sono reali, contengono quindi materia prima di origine cinese;

la mancata indicazione in etichetta dell'origine della materia prima agricola utilizzata nei trasformati di pomodoro, sfruttando l'immagine delle zone tradizionali di coltivazione, inganna i consumatori, già vittime di frodi di ogni tipo, e danneggia gli imprenditori agricoli nazionali —:

se non ritenga di adottare iniziative affinché si giunga ad una normativa che preveda l'obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dell'origine della materia prima agricola utilizzata nei prodotti trasformati, in maniera tale da fornire ai consumatori una corretta ed esaustiva informazione circa l'origine del prodotto, che attualmente viene immesso sul mercato mesco-

lato al prodotto nazionale con notevole pregiudizio per gli imprenditori agricoli italiani. (3-01923)

(11 febbraio 2003)

(Sezione 8 – Iniziative del Governo per far fronte ai problemi connessi all'attraversamento dei valichi alpini)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, CAPARINI, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUS-SIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

vi sono problemi di attraversamento dei valichi alpini, rappresentati sul versante francese dalla minaccia di chiusura (da parte delle autorità transalpine) di alcuni valichi, quali il Monginevro e il Colle della Maddalena, e sui versanti svizzero e austriaco da penalizzazioni di carattere economico (ecopunti e pedaggi);

da tale stato di cose conseguono gravi danni economici al comparto dell'autotrasporto italiano e, più in generale, all'intera economia nazionale, svantaggiata sul terreno della competitività e impedita nelle sue possibilità di esportazione;

pertanto, vi è la violazione di alcuni principi fondamentali della comunità economica europea, quali la libertà di concorrenza e la libera circolazione delle merci e delle persone —:

quali iniziative il Governo abbia intrapreso e/o intenda intraprendere in sede comunitaria per far rispettare i principi sopra esposti e, nel contempo, tutelare i legittimi interessi nazionali. (3-01925)

(11 febbraio 2003)

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Messa in liquidazione della società del cinodromo di Roma)**A)**

PISTONE, CENTO e AMICI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Per sapere – premesso che:

la Snai (sindacato nazionale agenti ippici), il 24 maggio 2002, ha comunicato la messa in liquidazione della società (e, quindi, la chiusura dopo settantaquattro anni di attività) del cinodromo di Roma ed il conseguente licenziamento di 40 lavoratori –:

se non ritenga opportuno intervenire affinché possa essere aperto un tavolo di trattativa, il più ampio possibile, con le organizzazioni sindacali di categoria e l'attuale proprietà, al fine di tutelare le specializzazioni professionali dei lavoratori suddetti, anche nell'ambito di un piano di trasformazione degli stessi cinodromi in luoghi di raccolta, cura e assistenza per cani. (3-01014)

(30 maggio 2002)

LUCIDI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Per sapere – premesso che:

il 24 maggio 2002 la Snai, proprietaria del cinodromo di Roma, ha annunciato la messa in liquidazione della società gestrice dell'impianto, con la sua conseguente chiusura dopo 74 anni di attività, il licenziamento di 40 dipendenti e la messa a dimora di 400 levrieri;

il cinodromo di Roma, aperto nel 1928 presso il campo sportivo «La Rondinella», al quartiere Flaminio, era stato trasferito nel 1958 nell'attuale sede di via della Vasca Navale, nei pressi di Ponte Marconi. L'impianto era stato oggetto, nel corso degli anni, di interventi di miglioramento tecnici e ricettivi, con l'obiettivo di promuoverne le attività e di allargare il bacino d'utenza del pubblico cittadino;

la Snai è il principale fornitore in Italia di servizi in *outsourcing* per gli operatori dei giochi e delle scommesse e detiene la *leadership* del mercato con oltre 850 locali di gioco collegati (69 per cento del totale dei punti di accettazione attivi sul territorio nazionale);

la Snai non ha manifestato alcuna intenzione, sino ad oggi, di individuare una prospettiva di ricollocazione del personale del cinodromo di Roma in un'altro dei suoi punti di attività, né ha prefigurato il ricorso ad ammortizzatori sociali che possano assicurare la tutela dei lavoratori licenziati;

la proprietà non ha ancora definito le modalità con cui si procederà alla messa a dimora dei 400 cani levrieri, affinché sia garantita loro una sistemazione dignitosa –:

se non intenda intervenire presso la proprietà affinché tramite un tavolo di concertazione si assicuri, così come più volte richiesto dalle organizzazioni sindacali e direttamente dai lavoratori, un'opportunità di ricollocazione del personale del cinodromo di Roma, verificando la possibilità di un loro impiego in altri punti di attività della Snai o valutando la necessità di attivare strumenti di indennizzo

o di mobilità che garantiscano il reinserimento nel mercato del lavoro dei 40 lavoratori coinvolti. (3-01045)

(10 giugno 2002)

(Sezione 2 – Problemi occupazionali della società Planetwork)

B)

SGOBIO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Per sapere – premesso che:

da notizie provenienti da ambienti sindacali si apprende che la *Planetwork*, società costituita il 30 luglio del 1996, quotata *ePlanet* e specializzata nella posa di reti metropolitane in fibra ottica, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo riguardante 99 lavoratori su 141;

i lavoratori della società hanno proclamato lo stato di mobilitazione con l'intento di scongiurare i licenziamenti di cui sopra –:

se non ritenga opportuno adoperarsi, con tutti gli strumenti in suo possesso, per conoscere la reale situazione, al fine di avviare le opportune iniziative di concertazione per scongiurare il taglio occupazionale annunciato dalla società, salvaguardando i livelli occupazionali e tutelando la professionalità e la dignità dei lavoratori coinvolti da tale procedura di smobilitazione. (3-01634)

(26 novembre 2002)

(Sezione 3 – Chiusura dello stabilimento della Marzotto di Manerbio)

C)

SGOBIO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Per sapere – premesso che:

la direzione della Marzotto ha annunciato la chiusura dello stabilimento di

Manerbio (Brescia) e il licenziamento di 271 lavoratori;

gli stessi lavoratori, che, anni fa, hanno subito un processo di ristrutturazione aderendo alle richieste aziendali sulla produzione e sulla flessibilità, adesso vengono messi sul lastrico, a prescindere dalla loro qualificata professionalità;

il 26 novembre 2002, contro il piano della proprietà di chiudere lo stabilimento, i lavoratori interessati hanno allestito una protesta, occupando la stazione ferroviaria di Brescia e manifestando per le strade della città –:

se non ritenga opportuno intervenire, con tutti gli strumenti in suo possesso, al fine di convocare un tavolo di trattativa, nell'intento di scongiurare la chiusura dello stabilimento, salvaguardando la dignità ed i diritti dei lavoratori. (3-01640)

(27 novembre 2002)

(Sezione 4 – Dati sullo sfruttamento del lavoro minorile in Italia)

D)

ARRIGHI, BRIGUGLIO, MESSA e BELLOTTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per le pari opportunità e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Per sapere – premesso che:

sul sito ufficiale italiano dell'Unicef sono riportati dati allarmati sulla situazione del lavoro e dello sfruttamento minorile nel mondo;

questi dati riguardano anche l'Italia, essendo riportato che da un censimento dell'Istat risulterebbero nel nostro territorio nazionale ben 145.000 *baby*-lavoratori;

secondo un articolo apparso sul sito Unicef, esisterebbe una stima della Cgil quasi tre volte superiore al dato sopra riportato —:

se i dati riportati corrispondano al vero e, in tal caso, se dal censimento Istat o da altre fonti attendibili siano rintracciabili e accertabili singolarmente casi di sfruttamento del lavoro minorile;

se tali dati riguardino solo cittadini italiani o un numero di bambini superiore e non stimabile, in quanto privi di cittadinanza e/o di permesso di soggiorno;

quali urgenti misure intendano prendere per garantire la legalità, contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile e assicurare a tali bambini i diritti all'istruzione costituzionalmente garantiti. (3-01716)

(12 dicembre 2002)

(Sezione 5 – Problemi occupazionali presso lo zuccherificio Sadam di Jesi - Ancona)

E)

MAURA COSSUTTA e SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

lo zuccherificio « *Sadam* » di Jesi (Ancona), per motivi di ristrutturazione interna, ha intenzione di mettere in mobilità 36 lavoratori su un totale di 201 dipendenti;

l'assemblea dei lavoratori, oltre a proclamare lo stato di agitazione permanente, ha respinto la proposta dell'azienda per una serie di motivi: in primo luogo, per il fatto che la *Turbogas* di Jesi (Ancona), di cui la « *Sadam* » è azionista, è stata costruita grazie all'intervento di tutte le maestranze dello stesso zuccherificio e ha tratto, da questo, enormi benefici, sia per il risparmio sul costo energetico, sia per gli utili derivanti dalla vendita della stessa energia; in secondo luogo, perché è

tuttora in vigore un accordo sindacale del 1999 sulla base del quale si garantisce, tra le altre cose, la salvaguardia dell'occupazione dello stabilimento —:

quali iniziative intenda promuovere al fine di convocare al più presto un tavolo di trattativa, con l'azienda e i sindacati, con l'obiettivo di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali e scongiurare la perdita dei posti di lavoro, in un'area purtroppo già interessata da altre e drammatiche vertenze occupazionali. (3-01726)

(16 dicembre 2002)

(Sezione 6 – Chiusura dell'impianto Marzotto di Mortara-Pavia)

F)

ERCOLE. — *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il gruppo Marzotto è uno dei maggiori gruppi tessili in Italia, con oltre 3 mila dipendenti;

uno dei principali distretti industriali del tessile-laniero è da considerarsi quello di Mortara (Pavia), ove è ubicato l'impianto di pettinatura che impiega circa 180 addetti;

i vertici dell'azienda hanno presentato il piano di ristrutturazione industriale del gruppo che prevede un ridimensionamento dei volumi produttivi, con conseguenti tagli all'occupazione legati all'intenzione di dismettere il comparto tessile-laniero di base;

dagli organi di stampa locale si apprende che dal 14 ottobre 2002 sono stati messi in cassa integrazione i 180 lavoratori dello stabilimento di Mortara;

la Marzotto rappresenta una delle principali presenze industriali nella pro-

vincia di Pavia e la chiusura dell'impianto di Mortara avrebbe conseguenze inimmaginabili sul piano produttivo e, soprattutto, occupazionale per l'intera realtà comprensoriale;

le associazioni di categoria, fortemente preoccupate per i risvolti locali della vicenda, fanno sapere che, dopo quella concordata nel 1999 e conclusa il 31 dicembre 2001, non ci sarebbe spazio per una nuova ristrutturazione —:

quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché venga scongiurata la chiusura dell'impianto Marzotto di Mortara e sia salvaguardata una fondamentale presenza produttiva ed occupazionale per la realtà industriale della Lombardia. (3-01503)

(21 ottobre 2002)

(Sezione 7 — Applicazione dell'accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera)

G)

CAZZARO e MARTELLA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il 28 novembre 2002, ore 19,40, presso l'impianto *Dow Chemical* a Porto Marghera, impianto che produce Tdi (toluendiisocianato), è avvenuta una grave esplosione;

nell'incidente sono rimasti feriti 4 lavoratori, fortunatamente in modo non grave, ma le conseguenze potevano essere ben più drammatiche;

tale grave incidente avviene dopo una serie di altri, la cui frequenza non può che destare grandissima preoccupazione per i lavoratori, per i residenti e le istituzioni locali;

il ripetersi di incidenti negli impianti chimici, con conseguenti fughe di sostanze tossiche e nocive, non può che essere ricondotto alla carenza di manutenzione e all'insufficienza di adeguati investimenti finalizzati all'introduzione delle migliori tecnologie oggi possibili;

il disimpegno di *Enichem*, derivante dalla decisione di uscire dalla chimica, la disarticolazione del sistema unitario degli impianti con la cessione della proprietà a vari soggetti e lo smembramento dei servizi comportano un inevitabile abbassamento delle soglie di sicurezza;

ulteriore preoccupazione deriva dai gravi ritardi nell'applicazione dell'accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera, con pesanti responsabilità sia da parte delle aziende che da parte del Governo, il quale non ha ancora concesso le autorizzazioni previste e indispensabili per il miglioramento tecnologico e la sicurezza degli impianti;

il disimpegno di *Enichem* e il disinteresse del Governo mette in questione la stessa credibilità e praticabilità dell'accordo di programma —:

quali siano state le cause dell'esplosione e se siano state attivate adeguate procedure a tutela della popolazione e dei lavoratori;

se il Governo intenda attivare urgentemente un tavolo di verifica con le aziende interessate, le organizzazioni sindacali, gli enti locali e la regione Veneto per togliere tempestivamente ogni ostacolo alla piena applicazione dell'accordo di programma sulla chimica, verificandone altresì l'attuabilità, al fine di raggiungere l'obiettivo principale del piano stesso: rendere compatibile la presenza del polo chimico in un nuovo equilibrio tra produzione ed ambiente, tra occupazione e sicurezza dei cittadini. (3-01659)

(2 dicembre 2002)

MARTELLA e CAZZARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

il 23 gennaio 2003 era stato convocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo per la chimica di Porto Marghera, che, all'ultimo momento, è stato rinviato a data da destinarsi;

tale riunione era stata indetta anche per affrontare il tema della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini e per predisporre i provvedimenti necessari dopo l'incidente del 28 novembre del 2002 agli impianti della *Dow Chemical* di Porto Marghera;

sono in corso varie iniziative di sciopero dei lavoratori del petrolchimico di Porto Marghera che culmineranno con la

fermata di tutti gli impianti, con gravi ripercussioni sugli stabilimenti dell'area padana e sul complesso della chimica nazionale;

tale stato di cose può indurre a forti momenti di tensione sociale nella città di Venezia —:

se non ritenga il Presidente del Consiglio dei ministri di riconvocare urgentemente il tavolo sulla chimica di Porto Marghera;

quali iniziative intenda assumere il Governo per affrontare con precise politiche industriali la crisi di questo settore dell'economia nazionale. (3-01875)

(30 gennaio 2003)